



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Elezioni amministrative **2011**



## L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e scrutinio

### **In allegato:**

- A** destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione
- B** esempi di espressione del voto

## Parte I

### L'Ufficio elettorale di sezione

## Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione

L'Ufficio elettorale di sezione, di seguito "Ufficio", è composto dal presidente, quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario. <sup>1</sup> La composizione dell'Ufficio rimane invariata per tutta la durata delle operazioni, anche in caso di ballottaggio, fatti salvi ovviamente provvedimenti sostitutivi intervenuti per sopraggiunti gravi impedimenti.

L'Ufficio può legittimamente funzionare con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente; tuttavia, nel corso delle operazioni di autenticazione delle schede tutti i componenti devono essere sempre presenti. <sup>2</sup>

L'incarico di presidente, scrutatore e segretario è obbligatorio e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo. <sup>3</sup>

Il presidente, lo scrutatore, il segretario che, senza giustificato motivo, rifiuta l'incarico o non è presente all'atto dell'insediamento dell'Ufficio, è punito con la multa da euro 306 a euro 516. La stessa sanzione si applica ai componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'Ufficio prima del termine delle operazioni. <sup>4</sup>

### 1. Il presidente

Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Presidente della Corte d'appello di Trieste entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione. <sup>5</sup>

Se il presidente designato non è in grado, per giustificati motivi, di assumere l'incarico, deve avvertire immediatamente il sindaco e il Presidente della Corte d'appello, il quale nomina un nuovo presidente. Se la nomina di un sostituto non risulta possibile, la presidenza dell'Ufficio è assunta dal sindaco o da un suo delegato. <sup>6</sup> Dopo l'insediamento dell'Ufficio il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente.

Il presidente: <sup>7</sup>

- a) decide, sentiti gli scrutatori, su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni, sui reclami, anche orali, presentati, sulla nullità dei voti e sull'attribuzione dei voti contestati;
- b) riceve le proteste e i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio, notificati dagli ufficiali giudiziari;
- c) esercita, nel corso della votazione, le funzioni di polizia attribuitegli dalla legge. In particolare, può:
  - disporre degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato;
  - richiedere l'ingresso nella sala della votazione degli appartenenti alla Forza pubblica;
  - disporre di sua iniziativa, o su richiesta di tre scrutatori, l'ingresso e la permanenza nella sala della votazione degli appartenenti alla Forza pubblica;
  - avanzare tutte le richieste ritenute opportune sia alle autorità civili sia ai comandanti militari, per assicurare agli elettori il libero accesso al seggio e impedire gli assembramenti all'esterno;
  - disporre, con ordinanza motivata e sentiti gli scrutatori, l'allontanamento degli elettori che hanno già votato quando ritiene che la loro permanenza turbi il regolare svolgimento delle

<sup>1</sup> Articolo 20, primo comma, del d.P.R. 570/1960.

<sup>2</sup> Articoli 25 e 47 del d.P.R. 570/1960.

<sup>3</sup> Articolo 24 del d.P.R. 570/1960.

<sup>4</sup> Articolo 89 del d.P.R. 570/1960.

<sup>5</sup> Articolo 20, secondo comma, del d.P.R. 570/1960.

<sup>6</sup> Articolo 20, secondo comma, del d.P.R. 570/1960.

<sup>7</sup> Articoli 46, 47, 51 e 54 del d.P.R. 570/1960.

- operazioni di votazione;
  - disporre l'allontanamento dalla cabina degli elettori che indugiano senza motivo nella votazione o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto;
  - allontanare dalla sala, sentiti gli scrutatori, il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni;
- d) provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie ad impedire l'accesso.

## 2. Gli scrutatori

---

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale, che provvede anche a formare una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori che non sono presenti all'atto dell'insediamento dell'Ufficio.<sup>8</sup>

Gli scrutatori:

- a) partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede, identificano gli elettori e coadiuvano il presidente nelle operazioni di scrutinio;
- b) esprimono parere obbligatorio sui problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami, anche orali, presentati, nonché sull'attribuzione provvisoria dei voti contestati. Esprimono, inoltre, parere obbligatorio nel caso in cui il presidente intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala nei confronti degli elettori che hanno già votato. In materia di polizia, se tre scrutatori lo richiedono, il presidente ha l'obbligo di far entrare la Forza pubblica nella sala;
- c) esprimono ulteriori pareri su richiesta del presidente.

## 3. Il segretario

---

Il segretario è scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.<sup>9</sup> In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori un sostituto.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio provvedendo, in particolare, alla compilazione del verbale, alla registrazione, assieme agli scrutatori, dei voti durante lo scrutinio, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla preparazione delle buste.

## 4. Sostituzioni

---

La composizione dell'Ufficio resta invariata così com'era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si presentano gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti all'atto dell'insediamento.

Se dopo l'insediamento dell'Ufficio alcuni dei componenti risultano assenti per sopravvenuto impedimento, si provvede alla sostituzione degli stessi con le modalità ordinarie sopra illustrate, eventualmente anche chiamando coloro che erano stati inizialmente designati e non si erano presentati il sabato.<sup>10</sup>

Della composizione dell'Ufficio e della eventuale sostituzione di alcuni componenti è dato atto nel verbale.

<sup>8</sup> Articolo 6 della legge 95/1989.

<sup>9</sup> Articolo 2, comma 1, della legge 53/1990.

<sup>10</sup> Articolo 47 del d.P.R. 570/1960.

## I rappresentanti dei gruppi e delle liste dei candidati

### 5. Designazione

I delegati dei gruppi (elezioni provinciali) e delle liste (elezioni comunali) possono designare presso ciascun Ufficio due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente.<sup>11</sup>

Nelle elezioni provinciali la designazione dei rappresentanti può essere effettuata anche da persone autorizzate dai delegati con dichiarazione sottoscritta e autenticata da un notaio.<sup>12</sup>

La designazione deve essere effettuata in forma scritta e la firma dei delegati o, per le sole elezioni provinciali, delle persone autorizzate, deve essere autenticata da uno dei seguenti soggetti:<sup>13</sup>

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- presidenti delle province e assessori provinciali,
- sindaci e assessori comunali,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia,<sup>14</sup>
- consiglieri provinciali e comunali che hanno comunicato la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.

Ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9,<sup>15</sup> anche i consiglieri regionali sono competenti ad autenticare le sottoscrizioni previste dalla legge.

L'autenticazione [come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445] deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del citato d.P.R., e cioè<sup>16</sup>:

- deve essere effettuata di seguito alla sottoscrizione;
- il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e deve apporre la propria firma e il timbro dell'Ufficio.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità con fotografia<sup>17</sup>, oppure per conoscenza personale.

<sup>11</sup> Articolo 14, quinto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122. Articolo 32, nono comma, n. 4, del d.P.R. 570/1960. Articolo 16, comma 3, della legge 53/1990.

<sup>12</sup> Articolo 14, quinto comma, della legge 122/1951.

<sup>13</sup> Articolo 14, comma 1, della legge 53/1990.

<sup>14</sup> È ormai superato l'orientamento ai sensi del quale si ritenevano competenti ad autenticare solamente i funzionari che avevano ricevuto apposito specifico incarico e non anche quelli autorizzati alle autentiche in via generale (Tar Abruzzo, 19 luglio 2001, n. 642).

<sup>15</sup> Articolo inserito dall'articolo 12, comma 44, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)".

<sup>16</sup> Parere 29 marzo 2002, n. 3650 della Direzione regionale per le autonome locali. Si veda anche la circolare del Ministero dell'interno – Direzione centrale per i servizi elettorali – 12 marzo 2001, n. 16.

<sup>17</sup> Non sono pertanto da ritenersi validi ai fini dell'identificazione del sottoscrittore il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212).

## 6. Consegna delle designazioni e verifica dei requisiti

---

Le designazioni dei rappresentanti sono presentate entro il venerdì che precede le elezioni al segretario comunale, che ne cura la trasmissione agli Uffici. In alternativa, le designazioni possono essere consegnate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione.<sup>18</sup>

Le designazioni dei rappresentanti per tutte le sezioni dello stesso comune possono essere contenute in un unico atto; in questo caso al presidente dell'Ufficio viene presentato un estratto autentificato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

I presidenti verificano che la designazione dei rappresentanti sia regolare tenendo presente che:

- a) solo i delegati, o, per le elezioni provinciali, le altre persone dagli stessi autorizzate, possono designare i rappresentanti. A tal fine, ai presidenti degli Uffici viene consegnato dal comune l'elenco dei delegati. Nel caso di designazione da parte di persone autorizzate, dovrà essere prodotta fotocopia, anche non autentificata, dell'autorizzazione;
- b) il rappresentante designato deve essere elettore di un comune della provincia (elezioni provinciali) o del comune (elezioni comunali);<sup>19</sup>
- c) l'autenticazione delle firme dei delegati deve essere effettuata nei modi sopra descritti.

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni i rappresentanti designati.

La presentazione delle designazioni dei rappresentanti vale con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio, fatte salve diverse determinazioni dei delegati dei gruppi o delle liste.

## 7. Facoltà

---

I rappresentanti non fanno parte dell'Ufficio e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente presentate nei termini e nei modi indicati. Della loro designazione e della loro effettiva presenza nel corso delle operazioni viene dato atto nel verbale.

I rappresentanti effettivi o, in caso di assenza, quelli supplenti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e, in particolare, possono:<sup>20</sup>

- a) seguire le operazioni sedendo al tavolo dell'Ufficio o in prossimità;
- b) fare inserire nel verbale eventuali brevi dichiarazioni;
- c) firmare e sigillare le strisce di chiusura dell'urna e le strisce attaccate alle finestre o all'entrata del seggio;
- d) portare, all'interno della sala della votazione, un distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista.

Nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, i rappresentanti non possono compilare elenchi delle persone che hanno o non hanno votato.

Il presidente, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, garantisce ai rappresentanti la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.<sup>21</sup>

Analogamente a quanto previsto per i componenti dell'Ufficio, per i reati commessi nei confronti dei rappresentanti si procede con giudizio direttissimo.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Articolo 35, secondo comma, del d.P.R. 570/1960.

<sup>19</sup> Articolo 16, comma 2, della legge 53/1990.

<sup>20</sup> Articoli 47 e 51, secondo comma, n. 3, del d.P.R. 570/1960.

<sup>21</sup> Articolo 96, quinto comma, del d.P.R. 570/1960.

<sup>22</sup> Articoli 40, terzo comma, e 112 del d.P.R. 361/1957.

## Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura, di detenzione e del voto domiciliare

### 8. Sezione ospedaliera

---

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto è istituita (ogni 500 letti o frazione di 500) una Sezione ospedaliera nella quale si insedia un Ufficio composto e funzionante secondo la disciplina prevista per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.<sup>23</sup>

### 9. Seggio speciale

---

Il Seggio speciale viene istituito nelle circoscrizioni delle sezioni dove esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o istituti di detenzione. Inoltre, il Seggio speciale viene istituito anche presso le Sezioni ospedaliere, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine per esprimere il voto.<sup>24</sup>

Il Seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati nei termini e nei modi ordinari previsti per tali nomine. Il segretario è scelto dal presidente tra i due scrutatori.<sup>25</sup>

Il Seggio speciale si insedia contemporaneamente all'Ufficio elettorale di sezione. La sostituzione dei componenti eventualmente assenti o impossibilitati avviene nei modi già descritti con riferimento all'Ufficio elettorale di sezione.

### 10. Compiti del Seggio speciale

---

Il Seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto:

- a) dei ricoverati nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto;
- b) dei detenuti che hanno il diritto di voto, nei luoghi di detenzione;
- c) dei ricoverati nei luoghi di cura con 200 o più posti letto che non possono muoversi per andare a votare nelle cabine.

Il presidente del Seggio speciale concorda con la direzione sanitaria dei luoghi di cura o con la direzione dei luoghi di detenzione l'ora in cui raccoglierà il voto dei ricoverati o dei detenuti.

Alle operazioni del Seggio speciale possono assistere i rappresentanti designati presso la sezione.<sup>26</sup>

Terminate le operazioni di raccolta del voto, le schede votate vengono chiuse in buste separate per ciascun tipo di elezione e portate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione per essere inserite nelle rispettive urne.

Nessun altro compito può essere attribuito al presidente e agli scrutatori del Seggio speciale i quali, in particolare, non partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede né a quelle di scrutinio.

### 11. Ufficio distaccato

---

Quando nella circoscrizione della sezione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto, il voto degli elettori ricoverati è raccolto dallo stesso Ufficio elettorale di sezione. In particolare, vi provvedono il presidente dell'Ufficio, uno degli scrutatori e il segretario, che in questo caso vengo-

<sup>23</sup> Articolo 43 del d.P.R. 570/1960.

<sup>24</sup> Articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

<sup>25</sup> Articolo 9, comma 3, della legge 136/1976.

<sup>26</sup> Articolo 9, comma 4, della legge 136/1976.

no denominati "Ufficio distaccato".<sup>27</sup>

L'Ufficio distaccato procede alla raccolta del voto degli elettori degenti durante le ore in cui è aperta la votazione. È opportuno che il presidente si accordi con la direzione sanitaria per fissare il giorno e l'ora in cui la raccolta del voto sarà effettuata. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente dell'Ufficio elettorale di sezione sono assunte dal vicepresidente e quelle di segretario sono affidate ad un altro scrutatore.

Alle operazioni dell'Ufficio distaccato possono assistere i rappresentanti designati presso la sezione.

## 12. Raccolta del voto a domicilio

---

L'Ufficio distaccato procede anche alla raccolta del voto presso il domicilio degli elettori affetti da gravi infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.<sup>28</sup>

È opportuno che il presidente decida preventivamente l'orario in cui procederà alla raccolta del voto domiciliare, preavvisando gli interessati tramite il comune. Alle operazioni di raccolta del voto domiciliare possono assistere i rappresentanti designati presso la sezione.

## Il materiale elettorale e la sala della votazione

### 13. Il materiale per le operazioni di voto e scrutinio

---

Prima dell'insediamento dell'Ufficio, il presidente si presenta in comune per ricevere:

- a) il materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio;
- b) gli elenchi di particolari categorie di elettori.

Il materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio è il seguente:<sup>29</sup>

- a) schede di votazione, chiuse in scatole sigillate;
- b) bollo della sezione, chiuso in una scatola sigillata;
- c) due copie della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale ed eventualmente, per le elezioni comunali, la copia della lista elettorale aggiunta dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea che hanno chiesto di votare;
- d) tre copie del manifesto delle candidature, di cui due sono affisse nella sala della votazione, mentre la terza rimane a disposizione dell'Ufficio;
- e) manifesto recante le principali sanzioni, da affiggere nella sala della votazione;
- f) verbale, o relativo estratto, di nomina degli scrutatori ed, eventualmente, anche quello di nomina degli scrutatori del Seggio speciale;
- g) elenchi dei delegati dei gruppi e delle liste autorizzati a designare i rappresentanti, nonché le designazioni già presentate alla segreteria del comune;
- h) materiale di cancelleria e stampati (buste, verbali, tabelle di scrutinio) da utilizzare nel corso delle operazioni.

Il presidente dell'Ufficio controlla che tutto il materiale sia stato consegnato e segnala al sindaco eventuali carenze o inconvenienti.

Ricevuto in consegna gli oggetti e gli stampati, il presidente diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

<sup>27</sup> Articolo 44 del d.P.R. 570/1960.

<sup>28</sup> Articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1.

<sup>29</sup> Articolo 27 del d.P.R. 570/1960.

#### 14. Elenchi di particolari categorie di elettori

---

Al presidente sono inoltre consegnati gli elenchi delle seguenti categorie di elettori:

- a) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- b) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- c) elettori che hanno perso il diritto elettorale o per perdita della cittadinanza italiana ovvero in base a sentenza o ad altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
- d) elettori degenti o detenuti, iscritti nelle liste della sezione, che hanno dichiarato di voler votare, rispettivamente, nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
- e) elettori della sezione affetti da gravi infermità che votano a domicilio presso altre sezioni del comune o, per le elezioni provinciali, di altri comuni della provincia;
- f) elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco;
- g) elettori che non possono votare nella sezione perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;
- h) elettori residenti all'estero;
- i) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni;
- l) naviganti (marittimi e aviatori) iscritti nelle liste della sezione che hanno dichiarato di voler votare in altro comune della provincia, nel quale si trovano per motivi di imbarco.

#### 15. Materiale elettorale per il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato

---

Nelle sezioni elettorali nelle quali si costituiscono anche il Seggio speciale o l'Ufficio distaccato, il presidente riceve inoltre:

- a) un secondo bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori degenti o detenuti; un ulteriore bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori che votano presso il domicilio;
- b) l'elenco degli elettori degenti o detenuti iscritti in altre sezioni del comune o, per le elezioni provinciali, di altri comuni della provincia, che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura o di detenzione;
- c) gli elenchi degli elettori affetti da gravi infermità che hanno dichiarato di voler votare presso la propria dimora situata nella circoscrizione della sezione, sia che siano iscritti nella stessa sezione elettorale o in altre sezioni del comune o, per le elezioni provinciali, di altri comuni della provincia;
- d) gli stampati (buste, verbali) necessari per le operazioni del Seggio speciale o dell'Ufficio distaccato.

#### 16. Arredo della sala della votazione

---

L'arredo della sala deve rispettare i seguenti requisiti, che devono essere verificati dal presidente:

- a) **urna**  
l'urna è collocata sul tavolo in modo da essere sempre visibile a tutti;<sup>30</sup>
- b) **cabine per l'espressione del voto**  
in ogni sezione sono installate, salva comprovata impossibilità, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.  
Le cabine devono essere separate l'una dall'altra e collocate in modo da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo che divide la sala; il tavolo all'interno delle cabine deve essere completamente sgombro. Le porte e le finestre che eventualmente si trovano nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere

<sup>30</sup> Articolo 37, terzo comma, del d.P.R. 570/1960.

chiusure per impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno;<sup>31</sup>

- c) **manifesti da affiggere nella sala**  
all'interno della sala devono essere affissi, in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti, i manifesti delle candidature;<sup>32</sup>
- d) **illuminazione della sala e delle cabine**  
i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, devono essere disposti in modo che la sala e le cabine siano sufficientemente illuminate, tenuto conto che le operazioni si protraggono anche nelle ore notturne;
- e) **sala priva di barriere architettoniche**  
nella sezione ubicata in sede priva di barriere architettoniche, gli arredi sono disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti: di leggere il manifesto delle candidature; di votare in assoluta segretezza; di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio o di rappresentante; di assistere alle operazioni.<sup>33</sup>  
Almeno una delle cabine deve essere attrezzata con un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, posto all'altezza di circa cm. 80. In alternativa, è predisposto un tavolo addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo e munito di ripari.<sup>34</sup>  
La sezione è segnalata con il simbolo dei portatori di handicap.<sup>35</sup>

I presidenti delle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto accertano che negli stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto. Analoga verifica effettuano i presidenti del Seggio speciale.

## 17. Accesso alla sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare soltanto gli elettori in possesso della tessera elettorale che attesta l'iscrizione nella lista della sezione o di altro documento che dia diritto di votare nella sezione.<sup>36</sup>

Nella parte della sala destinata all'Ufficio gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare o aiutare altro elettore, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.<sup>37</sup>

Possono in ogni caso entrare nella sala:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, su richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica dei reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

<sup>31</sup> Articolo 37, quarto e quinto comma, del d.P.R. 570/1960.

<sup>32</sup> Articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

<sup>33</sup> Articolo 2, comma 1, della legge 15/1991.

<sup>34</sup> Articolo 2, comma 3, della legge 15/1991.

<sup>35</sup> Allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

<sup>36</sup> Articolo 38, primo comma, del d.P.R. 570/1960.

<sup>37</sup> Articolo 37, secondo comma, del d.P.R. 570/1960.

## Sanzioni penali

È opportuno che il presidente dell'Ufficio, all'atto dell'insediamento, ricordi le sanzioni previste nei confronti dei componenti e dei rappresentanti per violazione delle norme di legge.

Gli articoli del d.P.R. 570/1960 sui quali è opportuno richiamare l'attenzione sono i seguenti: 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99. Gli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 prevedono sanzioni anche nei confronti di chiunque turba, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

### 18. Azione penale

---

Il presidente, gli scrutatori e il segretario, in qualità di pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di rilevare i casi di violazione di legge che rivestono estremi di reato, facendo rapporto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria.<sup>38</sup>

Se la violazione è commessa dal presidente, dal vice presidente, da elettori o rappresentanti, gli scrutatori e il segretario promuovono direttamente l'azione penale richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria, oppure sollecitano il presidente o il vice presidente a promuovere l'azione.

Al medesimo obbligo sono soggetti gli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio di ordine pubblico presso le sezioni.

Infine, l'elettore che, trovandosi nella sala della votazione, rilevi violazioni di legge o irregolarità nelle operazioni di voto, può procedere alla relativa denuncia.

## I verbali delle operazioni degli Uffici

Nel verbale dell'Ufficio vengono registrate dal segretario tutte le operazioni svolte e le decisioni adottate dal presidente con riferimento ai voti contestati e alle proteste e ai reclami presentati. In apposito verbale vengono registrate le operazioni svolte dall'Ufficio distaccato e dal Seggio speciale in occasione della raccolta del voto domiciliare, dei degenti e dei detenuti.

Il verbale è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per la certificazione delle operazioni in esso documentate.<sup>39</sup>

Il presidente e il segretario hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e, in caso di inadempienza, incorrono nelle sanzioni amministrative o penali previste dalla legge.

Il verbale viene redatto in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti l'Ufficio.<sup>40</sup> Anche i rappresentanti possono firmare e sottoscrivere il verbale. Con la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

<sup>38</sup> Articolo 331 del codice di procedura penale.

<sup>39</sup> Articolo 74 del d.P.R. 361/1957.

<sup>40</sup> Articoli 66 e 70 del d.P.R. 570/1960.